

# **Circolare della Direzione Generale per servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni del 20 settembre 2005 “Contributi a favore dell'emittenza televisiva locale di carattere commerciale ex art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998. Applicazione del DM n.292/2004. Istruzioni per una corretta applicazione del complesso normativo”**

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E  
DI RADIODIFFUSIONE

Roma, 20 settembre 2005

**OGGETTO: Contributi a favore dell'emittenza televisiva locale di carattere commerciale ex art. 45 comma 3, della legge n. 448/1998. Applicazione del D.M. n. 292/2004. Istruzioni per una corretta applicazione del complesso normativo.**

Con nota - circolare DGSCER/V/Resp.Uff./Segr/486 del 2 settembre 2005 - sono state diramate le istruzioni concernenti l'argomento indicato in oggetto; istruzioni

che seguono ad un percorso espositivo-interpretativo del complesso delle norme che disciplinano l'erogazione dei benefici a favore dell'emittenza televisiva locale previsti dalla legge n. 448/1998 e successive integrazioni.

Il percorso di cui sopra si concreta, in estrema sintesi:

a) nella esposizione delle norme di sistema;

b) nella collocazione delle varie disposizioni in un ordine logico-sistematico assistito da un ragionamento che, partendo da una interpretazione teleologica della norma primaria che, per sostenere il settore delle televisioni locali - indispensabili per garantire il pluralismo dell'informazione e la libera manifestazione del pensiero - ha previsto l'erogazione di risorse pubbliche, arriva ad individuare i criteri per applicare le norme di carattere regolamentare ed amministrativo in coerenza con le finalità e l'interesse pubblico sostanziale che la legge ha inteso ed intende perseguire e realizzare.

In concreto il percorso interpretativo seguito, nel senso appena accennato, ha orientato il Ministro a ritenere che la graduatoria prevista dal regolamento di cui al D.M. n. 292/2004 debba comprendere le emittenti che nella rituale domanda di partecipazione per l'attribuzione dei citati benefici dichiarino, sottoponendoli alla relativa valutazione, entrambi gli elementi di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento citato e, nel caso di presentazione di domande per più bacini di utenza (fermo restando l'obbligo di raggiungere una popolazione non inferiore al 70% di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata), la quota parte del totale dei medesimi elementi (personale e fatturato).

Dal contesto sopra delineato, si evince con tutta evidenza, che il punto due della circolare deve essere letto come logica e coerente derivazione-estensione del punto uno; in altri termini, non è necessario che il requisito del personale impiegato, con riferimento al bacino d'utenza diverso da quello nel quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo, sussista nella misura minima prevista dall'art. 6, comma 3, della delibera 1° dicembre 1998, n. 78 dell'AGCOM (4 persone dipendenti), ma è sufficiente che sussista in quota parte e cioè da una unità in su.

In conseguenza:

1. I CO.RE.COM/CO.RE.RAT formano le graduatorie anche tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare in argomento con le precisazioni appena illustrate;

2. Il Ministero provvede ad erogare i fondi assegnati ai singoli bacini di utenza: per 1/5 in parti uguali a tutte le emittenti comprese nella graduatoria e per i 4/5 alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria nel limite del 37% dei graduati, (articoli 1, comma 5 e 5, comma 3, del Regolamento).

Si ritiene utile rappresentare che la diramazione della circolare, contenente le istruzioni di cui trattasi, si è resa necessaria dal momento che il Ministero, oltre ad essere stato investito dell'argomento, riguardante, appunto, l'esatta interpretazione del complesso normativo dianzi richiamato, dal CO.RE.COM Puglia, è stato anche contattato, per le vie brevi, da numerosi operatori del settore che hanno reiteratamente manifestato notevoli perplessità sulla prassi fino ad ora seguita in ordine ai criteri per la formazione delle graduatorie nonché alla conseguente erogazione dei benefici.

\* \* \* \* \*

Viene ora chiesto al Ministero di pronunciarsi per quanto attiene l'aspetto riguardante gli effetti della circolare sui procedimenti in corso.

Al riguardo si è dell'avviso che le istruzioni contenute nella circolare debbono essere applicate già nel corso dei procedimenti, relativi al bando di concorso 2005 ancora in fase di espletamento.

In tale prospettiva, le emittenti che hanno presentato domande non in coerenza con la circolare e le presenti precisazioni ed integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, debbono poter integrare le domande stesse in un termine che si reputa congruo in 20 giorni. Del resto, la circostanza secondo cui era ritenuta irrilevante l'indicazione di entrambi gli elementi, di cui al menzionato art. 4, comma 1, del regolamento (personale e fatturato) nel bacino diverso da quello della sede principale, giustifica l'eventuale integrazione delle medesime domande allorché i requisiti siano stati presenti.

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Maria Tondi